

0023502/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati

OGGETTO:

dott. Ettore	Bucciantè	- Presidente	<i>opposizione a fermo ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973</i>
dott. Antonio	Oricchio	- Consigliere	R.G.N.: 9981/2010
dott. Alberto	Giusti	- Consigliere	Cron.: 23502
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Rep.: <i>procedura di recupero</i>
dott. Antonino	Scalisi	- Consigliere	Ud.: 24/9/2015

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 9981 – 2010 R.G. proposto da:

- Agente della riscossione per la provincia

di Avellino, in persona del suo procuratore GF

*(giusta procura speciale in**data 31.7.2009 per notar SS*

), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del ricorso da

ed elettivamente domiciliata in Roma,

, presso lo studio de

RICORRENTE

contro

IA

- c.f. X

- elettivamente domiciliato in Roma alla

, presso lo studio dell'avv.

che congiuntamente

e disgiuntamente

lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE

1881/15 *[Signature]*



Avverso la sentenza n. 29930/2009 del giudice di pace di Napoli,

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 24 settembre 2015 dal consigliere dott. Luigi Abete,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data _____ citava a comparire innanzi al giudice di pace di Napoli _____ quale concessionario del servizio riscossione tributi per la provincia di Avellino.

Esponeva che aveva ricevuto da _____ comunicazione di avvenuto fermo ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973 e succ. modif. del veicolo di sua proprietà targato X _____; che il fermo era stato disposto a garanzia di un presunto credito preteso a titolo di sanzioni amministrative per asserite infrazioni al codice della strada; che il provvedimento di fermo doveva reputarsi a vario titolo illegittimo; che in particolare nessuna cartella esattoriale gli era mai stata ritualmente notificata ed al contempo ogni avversa pretesa doveva reputarsi prescritta.

Chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della procedura e che fosse pronunciato l'annullamento delle cartelle esattoriali.

Costituitasi, _____ instava per il rigetto delle avverse domande con il favore delle spese e competenze di lite.

All'esito dell'istruzione con sentenza n. 29930/2009 il giudice di pace di Napoli faceva ordine alla s.p.a. convenuta di far luogo alla cancellazione del fermo amministrativo e condannava la medesima convenuta a rimborsare al difensore anticipatario dell'attore le spese di lite.



Esplicitava l'adito giudice di pace che non ha provato di aver debitamente notificato all'attore le cartelle esattoriali avendo depositato parzialmente documentazione in copia del tutto inidonea a sostenere le proprie ragioni" (*così sentenza impugnata, pagg. 2- 3*); che tale circostanza valeva senz'altro a rendere illegittimo l'operato della convenuta.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ; ne ha chiesto sulla sorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Al ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità, da attribuirsi ai difensori anticipatari e con condanna della ricorrente al risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo** motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art. 2719 c.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.)" (*così ricorso, pag. 3*).

Adduce che "ha provveduto a depositare nel giudizio di primo grado: a) copia conforme all'originale dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r relativo alla cartella distinta al n.ro X ; b) copia conforme all'originale dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r relativo alla cartella distinta al n.ro X " (*così ricorso, pag. 4*); che "ha, inoltre, provveduto ad esibire e depositare sia la copia conforme all'originale dell'estratto di ruolo relativo alle cartelle innanzi indicate, sia la copia conforme all'originale dell'estratto telematico dei ruoli citati" (*così ricorso, pag. 4*); che "la documentazione versata in atti, pertanto, non solo non può essere ritenuta parziale, ma ai sensi dell'art. 2719 c.c., in combinato disposto con l'art. 5, comma 5, del D.L. n. 669/96, convertito in Legge n. 30/1997 è sicuramente sufficiente a provare la rituale notifica delle cartelle pregresse all'atto opposto" (*così ricorso, pagg. 4 - 5*); che "la documentazione, così come



versata in atti, ha per espressa previsione normativa la stessa efficacia probatoria dell'atto originale" (*così ricorso, pag. 6*).

Con il **secondo** motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art. 116 c.p.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.)" (*così ricorso, pag. 12*).

Adduce che il giudice *a quo* "si è limitato a statuire che la documentazione prodotta (...) fosse incompleta ed inidonea a provare le ragioni della società convenuta, in evidente violazione della norma indicata in epigrafe" (*così ricorso, pag. 13*).

Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente puntualizzato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (*cf. Cass. sez. un. (ord.) 22.7.2015, n. 15354*).

In questi termini va senz'altro condiviso il rilievo del controricorrente alla cui stregua il mezzo di impugnazione da esperire avverso la sentenza n. 29930/2009 del giudice di pace di Napoli, oggetto del presente ricorso, sarebbe stato certamente l'appello (*cf. controricorso, pag. 5*).

Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Rilevano esaustivamente a tal fine le difficoltà che hanno contrassegnato l'elaborazione ricostruttiva in tema di qualificazione dell'opposizione a fermo *ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973*,



difficoltà di cui è ampio riflesso pur nella motivazione della pronuncia n. 15354/2015 a sezioni unite di questa Corte dapprima menzionata.

Non vi è margine per far luogo alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. *(la domanda ex art. 96 c.p.c. può essere proposta anche in sede di legittimità per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione: cfr. Cass. sez. un. 17.8.1990, n. 8363).*

Invero, il controricorrente non ha fornito dimostrazione alcuna innanzitutto in ordine all'an del pregiudizio che ha assunto di aver sofferto e di cui ha invocato il ristoro *(cfr. in proposito Cass. 1.12.1995, n. 12422, secondo cui l'accoglimento della domanda ex art. 96, 1° co., c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito - mala fede o colpa grave - sia dell'elemento oggettivo - danno sofferto; ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi).*

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2015.

Il consigliere estensore
dott. Luigi Abete

Il presidente

dott. Ettore Bucciante

Al Funzionario Unidizionale
dott.ssa Daniela D'Alagni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

17 NOV. 2015

Al Funzionario Unidizionale
dott.ssa Daniela D'Alagni